



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Protesto assegno: come evitarlo

Autore: Maria Monteleone | 07/11/2017



Protesto assegno: cosa comporta e come evitarlo.

Se l'assegno non viene pagato, la banca invia al correntista una **comunicazione di "insoluto a prima presentazione"** in cui informa che un assegno è in corso di pagamento e che, sul conto, non ci sono somme sufficienti per coprirlo. In questo modo si dà la possibilità al debitore di versare i soldi necessari a evitare le conseguenze negative del protesto.

Se neanche dopo questa comunicazione il debitore paga, la banca invia l'assegno al notaio per il **protesto**. Con questo atto, il debitore, oltre ad essere iscritto nel registro dei protesti, subisce una serie di sanzioni:

- l'interdizione all'emissione di altri assegni;
- l'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura;
- iscrizione del debitore nel registro informatico dei protesti presso la Camera di Commercio per cinque anni;
- iscrizione presso la Centrale di Allarme interbancaria (CAI).

Sanzioni protesto

L'emissione di un assegno bancario o postale senza provvista, può comportare anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 3.098.

In caso di assegno con importo superiore a € 10.329 o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032 a € 6.197.

Come evitare il protesto

Il debitore può evitare il protesto se:

- paga l'importo dell'assegno **entro 60 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno (8 giorni se "su piazza", ossia pagabile nello stesso Comune; 15 giorni se "fuori piazza" ossia in altro Comune); occorre versare al creditore gli interessi, la penale (10% della somma dovuta e non pagata) e le eventuali spese per il protesto;
- ottiene dal creditore una **quietanza di pagamento**.

Se il debitore non paga neanche entro i 60 giorni, viene definitivamente iscritto nell'**elenco Protestati** della **CAI** (Centrale Allarme Interbancaria) e non potrà essere cancellato, neanche se provvederà al pagamento.

Pagamento tardivo protesto

Anche superati i predetti 60 giorni richiesti per evitare le sanzioni del protesto è possibile cancellare il protesto a condizione che:

- si paghi il creditore e quest'ultimo fornisca la liberatoria;
- vi sia assenza di altri protesti;
- il debitore presenti un'**istanza di riabilitazione** al tribunale del luogo di residenza del protestato. L'istanza può essere presentata solo dopo un anno dalla data del protesto stesso e va corredata con la visura protesti ottenibile dalla Camera di Commercio.

Clausola “Senza protesto” o “senza spese”

Un altro sistema per evitare il **protesto** viene invece adottato già all'atto della consegna del titolo: consiste nell'apporre sull'**assegno** la dicitura “**Senza spese**” o “**Senza protesto**”. In tali casi il titolo non potrà mai essere mai protestato dalla **banca**.

Questa clausola è vantaggiosa:

- per il **debitore**: poiché, anche se l'assegno verrà portato all'incasso in un momento in cui in conto non vi sono le somme sufficienti a coprirlo, esso non sarà mai protestato.
- per il **creditore**: poiché egli, in caso di mancato pagamento, può comunque portare in esecuzione forzata l'assegno (che resta, infatti, un titolo esecutivo) ed eventualmente procedere con l'ufficiale giudiziario al **pignoramento**. Inoltre, in questo modo, il creditore eviterà di anticipare le **spese di protesto**.